

Comune di

Provincia di Sondrio

AREA TECNICA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

*** ***** ***

CONTRATTO DI SERVIZIO

*** ***** ***

Con il presente Contratto di servizio le parti:

COMUNE DI (d'ora in avanti denominato "Comune") con sede in, n _____ C.F. _____ nella persona di _____ che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di _____;

..... (d'ora in avanti denominato "Gestore") con sede legale in Sondrio in Via Trieste n. 36/A iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141 rappresentata dal Sig. Gildo de Gianni in qualità di Legale Rappresentante della medesima;

PREMESSO

- secondo la definizione dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, *"il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"*;

- la connotazione economica del servizio idrico integrato (s.i.i.) e dei singoli servizi idrici che lo compongono, è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr.: sentenza 17.11.2010, n. 325; sentenza 15.6.2011, n. 187; sentenza 28.3.2013, n. 50), mentre la natura di servizio a rete è *in re ipsa*, poiché la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta delle acque reflue avvengono in modo capillare, attraverso infrastrutture a rete alle quali viene allacciata l'utenza servita;

- l'art. 150, D.Lgs. 152/2006, individua le forme gestionali del s.i.i. con riferimento all'art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000, le cui previsioni sono state abrogate e sostituite, per incompatibilità, dall'art. 23bis, commi da 2 a 4, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, recante disposizioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- l'art. 23bis, legge 133/2008, è stato abrogato per effetto dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, formalmente recepito con DPR 18 luglio 2011, n. 113, con efficacia dal 21 luglio 2011, primo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del predetto Decreto;

- parimenti per effetto dell'anzidetta abrogazione referendaria è da ritenersi caducato il regolamento attuativo dell'art. 23bis, legge 133/2008, di cui al DPR 168/2010;

- l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata nuovamente oggetto d'intervento legislativo, attraverso l'art. 4, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e ss. mm. ii., alle cui disposizioni in materia di affidamento dei servizi era comunque sottratto il s.i.i., in forza dell'espressa esclusione di cui al comma 34 dello stesso art. 4, legge 148/2011;

- con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, legge 148/2011, reputandolo sostanzialmente riproduttivo del precedente impianto

normativo travolto dal referendum e, per ciò stesso, elusivo della volontà espressa dal Corpo elettorale, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;

- con riguardo all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e per ciò stesso del s.i.i. e dei servizi idrici in genere, l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, dispone che *“al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

- in forza dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, *“gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”*, mentre *“per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento”*, posto che *“il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”*;

- l'art. 34, comma 23, legge 221/2012, ha introdotto il comma 1bis, dell'art. 3bis, legge 148/2011, in forza del quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [siano] esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*;

- il precitato art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, riserva agli enti di governo degli ambiti degli servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi anche dei servizi idrici, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento dei servizi, senza peraltro subordinare siffatta attribuzione di competenze alla previa adozione di atti di pianificazione e programmazione, ed in specie del piano d'ambito;

- alla luce delle summenzionate previsioni normative, l'Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio (di seguito: Ufficio d'Ambito) ha ritenuto di avviare un percorso di convergenza ed adeguamento delle gestioni in essere presso i singoli Comuni, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito e del conseguente affidamento, a regime, della gestione del s.i.i.;

- con delibera n., del 24.4.2013, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con delibera n., del 2013, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, in data 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha adottato un atto d'indirizzo, volto all'individuazione di un gestore transitorio del s.i.i., di riferimento per l'intero a.t.o., nell'esercizio delle funzioni riservate all'Ufficio d'Ambito medesimo dall'art. 48, comma 2, lett. a), legge regionale 26/2003 ed all'art. 2, comma 1, lett. a), del proprio statuto, secondo cui competono all'Ufficio d'Ambito

le funzioni in materia di *“individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato”*;

- la richiamata delibera d’indirizzo dell’Ufficio d’Ambito ha previsto che la durata della gestione transitoria debba corrispondere all’orizzonte temporale massimo -di non oltre tre anni- del piano d’ambito stralcio, di cui all’art. 6 delle Linee d’indirizzo approvate con delibera n. 8, del 22.2.2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;

- in ogni caso, la gestione transitoria cesserà con l’operatività dell’affidamento in via definitiva della gestione del s.i.i.;

- in applicazione dell’art. 34, comma 20, legge 221/2012, l’Ufficio d’Ambito ha predisposto una Relazione -allegata alla predetta deliberazione d’indirizzo n., delaprile 2013- al fine di dare conto *“delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”* e per definire *“i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

- per le ragioni illustrate nella predetta Relazione, l’Ufficio d’Ambito ha ritenuto di ricorrere al modulo gestorio dell’affidamento *“in house”*, individuando S.EC.AM. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. (nel prosieguo, SECAM), quale gestore transitorio del s.i.i., di riferimento per l’intero a.t.o.;

- il modulo gestorio della società *“in house”* appare preferibile rispetto all’assegnazione del servizio tramite gara od alla costituzione di una società mista con socio selezionato tramite gara, per una pluralità di ragioni di cui si è debitamente dato atto nell’anzidetta Relazione;

- SECAM opera esclusivamente nel campo dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti per conto degli enti locali soci ed è interamente controllata congiuntamente dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità montane e da tutti i 78 Comuni del territorio provinciale, talché soddisfa i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti *“in house”*, nonché il peculiare di requisito di cui all’art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che subordina l’affidamento *“in house”* del s.i.i. a *“società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni od altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale”*;

- l’affidamento *“in house”* a SECAM appare funzionale alla realizzazione di rilevanti economie di scala, poiché la società è l’attuale maggior operatore di servizi idrici nel territorio provinciale, come meglio esplicato nella predetta Relazione;

- la riferita delibera d’indirizzo n., delaprile 2013, ha previsto che l’affidamento transitorio di SECAM divenga gradualmente operativo nei singoli Comuni, chiamati a recepire le indicazioni dell’Ufficio d’Ambito, con delibere dei propri Consigli, previo accordo sugli aspetti tecnici ed economici, preliminari all’effettivo subentro nella gestione ed all’immissione nella detenzione di reti ed impianti;

- la medesima delibera d’indirizzo dell’Ufficio d’Ambito ha stabilito che, nelle more dell’adozione del piano ambito stralcio, gli interventi di manutenzione straordinaria,

ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti funzionali alla regolare erogazione del s.i.i., devono essere definiti e concordati con i Comuni, contestualmente alla negoziazione degli altri aspetti tecnico-economici preordinati al subentro nelle gestioni comunali ed all'immissione del gestore transitorio nella detenzione di reti ed impianti;

- in ogni caso, gli interventi di cui al precedente alinea dovranno risultare compatibili con gli obiettivi posti dal predetto art. 6, comma 3, delle Linee d'indirizzo provinciali, e dunque con il superamento delle criticità inserite nella procedura d'infrazione comunitaria alla direttiva 91/281/CEE;

- l'Ufficio d'Ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, avuto riguardo all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, provvedono alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 28.12.2012, n. 585, e 28.2.2013, n. 88, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima, nell'esercizio delle funzioni alla medesima riservate in forza dell'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, e del D.P.C.M. 20.7.2012;

- con la richiamata delibera d'indirizzo n., del aprile 2013, sono stati inoltre adottati gli schemi tipo di riferimento di contratto di servizio e regolamento del s.i.i., rimettendo ai Comuni la definizione, d'intesa col gestore transitorio, degli aspetti tecnico-economici relativi al subentro nella gestione del servizio;

- con delibera n., del, l'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di carta dei servizi del s.i.i., valida per l'intero a.t.o. di Sondrio, elaborata da S.EC.AM. S.p.A.;

- con deliberazione n...., del, il Consiglio Comunale, preso atto del riferito indirizzo dell'Ufficio d'Ambito e dell'intesa intercorsa con S.EC.AM. S.p.A. in ordine agli aspetti tecnico-economici del servizio, ha disposto il subentro della predetta società nella gestione del s.i.i., a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di servizio;

- con la medesima deliberazione consiliare n./.... è stato approvato il presente testo di contratto di servizio.

Tutto ciò premesso, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la gestione transitoria del servizio idrico integrato (SII), come definito ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito definitivo, di cui all'art. 149, D.Lgs. 152/2006.

In virtù dell'affidamento di servizio pubblico oggetto del presente contratto, il Gestore acquista la disponibilità esclusiva delle opere, degli impianti e dei manufatti necessari per l'esercizio.

Il Gestore si impegna a gestire il SII secondo principi di efficienza, efficacia (corretto rapporto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti) ed economicità (corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti) come prescritto dalle norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 2 – Principi generali

In coerenza con l'interesse pubblico rivestito dal servizio idrico, il Gestore dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da osservare nell'erogazione dello stesso:

CONTINUITA' DEL SERVIZIO: trattandosi di servizio essenziale e di pubblico interesse gli utenti detengono il diritto alla erogazione senza interruzione del servizio, fatto salvo i casi previsti dal successivo articolo 19; il Gestore è quindi tenuto ad organizzarlo in modo da rispettare tale vincolo secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul Servizio Idrico Integrato, dalla normativa vigente nonché dal presente contratto.

UGUAGLIANZA: tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.

EFFICACIA: viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati *standards* tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).

EFFICIENZA: deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.

TRASPARENZA: da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio e dei relativi costi.

ADATTABILITÀ: il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.

I rapporti intercorrenti fra il Gestore ed i clienti, oltre ad essere disciplinati dalle norme emanate dalle competenti autorità, si conformeranno a quanto previsto nel presente contratto, nel regolamento comunale, nei singoli contratti di somministrazione e nella carta dei servizi.

Art. 3 – Durata

Il presente Contratto di servizio ha decorrenza dal ed avrà validità fino alla scadenza del piano d'ambito stralcio adottato dall'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con deliberazione n. 8, del 22.2.2013, del Consiglio provinciale di Sondrio.

In ogni caso, il presente contratto s'intenderà risolto una volta divenuto operativo l'affidamento a regime della gestione del SII, in conseguenza dell'approvazione del piano d'ambito definitivo, di cui all'art. 149, D.Lgs. 152/2006.

Art. 4 – Proprietà ed utilizzo delle reti

In conformità a quanto stabilito dal CAPO III - Servizio idrico integrato - dalla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. e dagli art. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune e il Gestore si dichiarano edotti che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno parte del demanio idrico e che le infrastrutture idriche di proprietà del Comune sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al Gestore del SII, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto di servizio.

Il Comune dispone che il Gestore possa utilizzare dal le reti, gli impianti, i manufatti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti i servizi del SII del Comune, come specificatamente individuati negli allegati stati di consistenza da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

E' fatto assoluto divieto al Gestore del servizio di trasferire a terzi, per qualsiasi motivo, il

totale o parziale diritto di utilizzo dei beni citati nel comma precedente.

Art. 5 – Linee guida

La gestione del SII si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promozione ed incentivazione di un corretto utilizzo della risorsa idrica;
- collaborazione con gli uffici comunali per armonizzare lo svolgimento dell'attività;
- mantenimento di adeguati standard qualitativi nello svolgimento del servizio;
- trasparenza e professionalità nei rapporti con gli utenti;
- sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative;
- perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Il Gestore si impegna ad uniformare la propria attività alle disposizioni previste dal Regolamento comunale del S.I.I. approvato in data con delibera del Consiglio Comunale nr.

Il Gestore acquisisce periodicamente la valutazione degli utenti e dei cittadini interessati relativamente alla qualità del servizio reso.

Art. 6 – Assetti istituzionali e rapporti giuridici

Il Gestore subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti l'attività affidata con il presente atto alla stessa, intercorrenti tra il Comune ed altri soggetti pubblici o privati.

Art. 7 – Prestazioni del Gestore

La gestione dei servizi affidati al Gestore per il tramite del presente Contratto di servizio ha per oggetto le seguenti attività così sintetizzate (previste ed elencate nel Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 4):

- gestione di reti e impianti:
 - gestione impianti di captazione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di captazione (siano essi pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo;
 - gestione rete di adduzione e di distribuzione: consiste nell'assicurare il regolare esercizio delle tubazioni, facendosi carico della attività di controllo e ricerca delle perdite e, limitatamente alla distribuzione, assicurando l'allacciamento delle nuove utenze;
 - gestione impianti di potabilizzazione: comprende le attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale ove richiesto, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi di trattamento e dei dosaggi di reattivi e disinfettanti, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals etc.);
 - gestione rete fognaria: consiste nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate e nell'esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze;
 - gestione impianto di depurazione: si compone delle attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei chemicals, captazione e utilizzo del biogas ove presente,

etc.) secondo quanto indicato nel contratto specifico.

- Manutenzione di reti e impianti: si intendono tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti necessarie al regolare funzionamento di reti e impianti esistenti con esclusione degli investimenti, regolamentati dall'art. 24 del presente contratto, e con esclusione delle attività di ristrutturazione, valorizzazione e rinnovo. Le attività di manutenzione comprendono pertanto sia la organizzazione e dotazione delle squadre di pronto intervento per i piccoli interventi d'urgenza, sia le riparazioni e, ove necessario, le sostituzioni di apparecchiature guaste o di tratti di tubazione ammalorati. Si aggiungono altre attività tecniche e di supporto relative ai punti precedenti, nonché le attività a diretta interfaccia con l'utenza di seguito sintetizzate:
- Laboratorio di analisi e controllo ambientale: comprende tutte le attività analitiche sia interne (cioè eseguite dal laboratorio proprio), sia eventualmente controlli di qualità sulle acque prelevate dalle varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su quelle distribuite in rete e quelle trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché eventualmente sui fanghi derivanti dai trattamenti;
- Attività a diretta interfaccia con l'utenza: comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio, quali ad esempio esercizio degli uffici centrali e periferici aperti al pubblico, contratti nuove utenze, lettura contatori, bollettazione, fatturazione, incasso, call center, servizio di pronto intervento, marketing, gestione reclami etc
- Altre attività di supporto: comprendono le attività di
 - rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento alla rete acquedottistica e fognaria;
 - attività di riscossione della tariffa (bollettazione ed incasso della tariffa del SII – ex art. 156 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 e s.m.i.): la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio idrico integrato; in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 il corrispettivo dovuto al Gestore è costituito dai proventi della tariffa applicata agli utenti.

Art. 8 – Gestione degli allacciamenti alle reti

Le richieste di allacciamento e di modifica di allacciamenti esistenti alla rete acquedottistica ed alla rete fognaria dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale relativo al S.I.I..

I costi imputati all'utente per gli allacciamenti sono quelli previsti dal tariffario approvato annualmente dalla Giunta Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Art. 9 – Bollettazione e incassi

La formazione del ruolo di carico dovrà essere effettuata sulla base delle letture dei consumi effettuate del personale del Gestore, da personale da questa appositamente incaricata oppure mediante autolettura comunicata dall'utente. È inoltre consentita la formalizzazione del ruolo sulla base di letture presunte. In tal caso:

- dovrà essere riconosciuta all'utente la possibilità di comunicare la lettura effettiva;
- al medesimo utente non sarà possibile trasmettere due fatture consecutive basate su letture presunte.

Le tariffe, gli scaglioni di consumo, la quota fissa, i costi per gli allacciamenti e tutte le altre voci di spesa imputabili all'utente in ragione dell'erogazione del servizio saranno approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le

disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Per ogni singola utenza la fattura inviata all'utente dovrà contenere, oltre agli elementi obbligatori per legge, le seguenti specifiche:

- codice contribuente;
- numero contatore;
- lettura precedente;
- lettura attuale;
- consumo effettivo;
- distinta indicazione degli importi fatturati a titolo di canone acquedotto, fognatura, depurazione e quota fissa;
- scadenze e modalità di pagamento.

La data ultima entro la quale procedere alla fatturazione, ed eventualmente il numero di rate e le rispettive scadenze, saranno stabilite con delibera di Giunta Comunale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Nel caso di misuratori installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente nelle proprietà al fine di verificare la conformità delle opere e porre in essere tutte le verifiche necessarie.

Art. 10 – Attività di verifica e di controllo –gestione dei morosi

Sono trasferite al Gestore le seguenti attività di verifica e controllo:

- verifica della regolarità dei versamenti effettuati dai contribuenti. Il Gestore dovrà monitorare il rispetto delle scadenze previste per il pagamento del servizio. Eventuali ritardatari dovranno essere prontamente richiamati attraverso l'invio di lettere di sollecito. Espletate le procedure bonarie sarà compito del Gestore adottare i provvedimenti che si ritengono opportuni per il recupero del credito;
- spetta al Gestore il compito di predisporre un piano di attività finalizzato ad una verifica puntuale e generalizzata dei contratti in essere al fine di individuare utenti collegati alla rete senza una regolare autorizzazione e di conseguenza privi di contratto di somministrazione.

Art. 11 – Collaborazione e coordinamento

Per una migliore gestione della fase di trasferimento delle competenze dagli uffici comunali al Gestore è istituito un "Comitato tecnico di coordinamento", del quale fanno parte i responsabili del Gestore ed i responsabili di servizio del Comune.

Il comitato si riunirà ogniqualvolta il Gestore o gli uffici comunali lo riterranno opportuno e delibereranno su questione squisitamente tecniche afferenti il passaggio di competenze in capo al Gestore e/o la modalità di gestione dei servizi trasferiti alla stessa.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Gestore dovrà far pervenire al Comune un piano gestionale contenente:

- l'analisi della situazione del servizio;
- la previsione dei costi e dei ricavi di gestione per l'anno seguente;
- l'individuazione degli elementi di criticità del servizio e le possibili soluzioni;
- una relazione sulla situazione degli impianti e delle reti e le conseguenti proposte di investimento;

- ogni altra indicazione utile al miglioramento del servizio.

Il Comune si impegna a tener conto delle osservazioni contenute nel piano gestionale in sede di programmazione degli interventi.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune comunicherà al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico e di programmazione delle opere di urbanizzazione che interessano la gestione delle attività oggetto del presente contratto, onde consentire alla medesima un'opportuna pianificazione e programmazione.

Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorra a questi ultimi per ottenere eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio.

Art. 12 – Rapporti Economico Finanziari

Gli introiti derivanti dalla Tariffa per il Servizio Idrico Integrato costituiscono il corrispettivo di spettanza del Gestore a fronte degli oneri dalla stessa assunti con il presente Contratto di servizio.

Restano escluse dalla presente convenzione le obbligazioni e le sopravvenienze attive e passive contratte in data anteriore alla stipula del presente atto.

In considerazione dello sfasamento temporale intercorrente tra le entrate e le uscite monetarie, per far fronte alla liquidazione delle spese sostenute, il Comune predisporrà il trasferimento di fondi dal proprio tesoriere ai conti correnti del Gestore. L'ammontare di tale anticipazione verrà determinata in funzione dell'ammontare medio mensile delle spese sostenute dal Gestore ed in funzione dell'andamento previsto degli incassi provenienti dalle fatture.

A sua volta il Gestore, una volta ricostituita la disponibilità di cassa per effetto della riscossione delle fatture, restituirà al Comune la somma anticipata, senza il riconoscimento di interessi.

Nell'ipotesi in cui la proposta tariffaria da sottoporre all'AEEG risulti predisposta dal Comune e lo stesso Ente ritenga di formulare una proposta di tariffa inidonea a coprire integralmente i costi di gestione del SII sostenuti dal Gestore, anche avuto riguardo agli investimenti richiesti e concordati con il Gestore, il disavanzo in tal modo generato verrà posto a carico del Comune medesimo, a titolo di prestazione genericamente resa in favore della collettività.

Art. 13 – Ripartizione dei costi

Sono trasferite a carico del Gestore le spese di manutenzione e di funzionamento dei depuratori verso i quali afferiscono le acque reflue del Comune che dovranno essere liquidati sulla base dei giustificativi di spesa trasmessi alla stessa dal Gestore dei suddetti impianti.

I contratti per la fornitura di energia elettrica agli impianti di captazione, adduzione, collettamento e depurazione resteranno intestati al Comune mentre i relativi costi saranno contabilizzati dal Comune e comunicati al Gestore per il loro inserimento nella relazione di cui al successivo articolo 14.

I costi relativi alle prestazioni rese da personale comunale distaccato presso il Gestore e quelli relativi all'utilizzo di mezzi e risorse strumentali date in uso alla stessa per l'espletamento dell'attività, saranno contabilizzati dal Comune e comunicati al Gestore per il loro inserimento nella relazione di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 – Relazione sulla gestione

Entro il 15 novembre di ogni anno il Gestore si impegna a presentare una rendicontazione dei costi al 31 ottobre ed una proiezione dei costi al 31 dicembre.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore dovrà presentare al Comune una relazione annuale

concernente il servizio dalla quale emerga:

- l'ammontare complessivo dei costi sostenuti, distinti per tipologia, e gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- l'ammontare complessivo delle fatture emesse, l'importo incassato, quello da incassare e le procedure attivate per il recupero dei morosi;
- l'individuazione di eventuali problematiche emerse in corso d'anno;
- l'indicazione del risultato di gestione, in termini di avanzo o del disavanzo.

Nella quantificazione dei costi imputabili al servizio dovrà essere tenuto conto anche dei costi sostenuti direttamente dal Comune per l'erogazione dell'energia elettrica, per il personale in comando presso il Gestore e per l'utilizzo di mezzi e risorse strumentali di proprietà comunale.

I costi afferenti il servizio sostenuti direttamente dal Comune dovranno essere rimborsati all'amministrazione comunale.

Nel caso in cui la relazione annuale evidenziasse un disavanzo di gestione -correlato all'inidoneità della proposta tariffaria formulata dal Comune a consentire la copertura dei costi di gestione o, comunque, all'insufficienza degli introiti tariffari avuto riguardo agli investimenti richiesti dal Comune- sarà compito del Comune ripianare le perdite, con un trasferimento di pari importo al Gestore.

In sede di rendicontazione sono permesse compensazioni tra le poste a credito e quelle a debito del Comune.

Art. 15 – Concessione in uso del suolo e del sottosuolo

Il Comune, per tutta la durata dell'affidamento delle gestioni oggetto del presente Contratto di servizio, concede gratuitamente al Gestore il diritto di uso del suolo e sottosuolo di sua proprietà, incluse le aree pubbliche e le loro pertinenze, occorrenti per il mantenimento, la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione di reti ed impianti e altre dotazioni patrimoniali necessari alla gestione dei servizi di acquedotto e fognatura di cui al presente contratto.

Il Gestore, quando esegue interventi e opere sul suolo pubblico o nel sottosuolo per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto, deve provvedere al ripristino dei luoghi manomessi secondo criteri di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte, ottemperando a tutte le prescrizioni relative (comunali o statali) al fine di contenere, nei limiti del possibile, i disagi per i cittadini.

Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro, le disposizioni del vigente codice della strada e le norme di igiene e sanità.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità del Gestore inerenti l'erogazione del servizio

Il Gestore è obbligato a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative, in relazione alle attività di cui al presente contratto.

Il Gestore, in base alle norme vigenti, è esclusivamente responsabile verso gli utenti ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività di ogni servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Gestore stesso.

In caso di danni arrecati da terzi ad impianti e mezzi di proprietà o utilizzati dal Gestore, lo stesso provvede all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.

Art. 17 – Risorse umane e strumentali per lo svolgimento del servizio

Per l'espletamento dell'attività conferita in parola il Gestore impiega proprio personale dipendente, per il quale osserva ogni norma legislativa e regolamentare vigente in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

Il Gestore si avvarrà delle prestazioni rese da personale dipendente comunale, in posizione di **comando e/o di distacco**, con costi rendicontati ai sensi dell'art. 14 in giorni, orari e luoghi compatibili con le condizioni previste dal contratto in essere con il Comune. Spetterà al Gestore effettuare la valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e della produttività, sulla base dei criteri e dei modelli appositamente approvati dal Comune in sede di contrattazione decentrata.

Il Gestore si dota di attrezzature idonee a garantire il regolare svolgimento del servizio ovvero provvede all'affidamento ad imprese terze di particolari fasi dello stesso, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Il Comune potrà concedere in uso al Gestore i beni strumentali attualmente in dotazione al personale dipendente per l'espletamento del servizio (automezzi, attrezzature, beni di consumo, hardware, software...) mediante stipulazione di appositi contratti di nolo o comodato. Potrà altresì concedere l'utilizzo del materiale di consumo depositato presso il magazzino comunale, individuato nell'allegato stato di consistenza alla lettera E, da firmarsi in contraddittorio tra le parti in via perentoria entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

Art. 18 – Personale e vestiario

E' fatto obbligo al Gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza sul lavoro.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso; il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con indicazione dell'unità di appartenenza.

Art. 19 – Obblighi verso gli utenti connessi all'attività

Il Gestore si impegna, compatibilmente con le possibilità tecniche di approvvigionamento della rete esistente e con precedenza per gli usi umani, ad assicurare agli utenti la disponibilità di acqua potabile; si impegna inoltre, compatibilmente con le possibilità tecniche di trasporto delle reti, a garantire il normale deflusso delle acque di scarico e piovane.

Il Gestore si impegna ad erogare il servizio con regolarità e continuità ed a contrattare con chiunque richieda l'erogazione del servizio osservando la parità di trattamento nei rapporti con i clienti.

Il Gestore potrà ricorrere a sospensioni temporanee del servizio per necessità di manutenzione degli impianti, per esigenze tecniche non prevedibili o per cause di forza maggiore. Ove si tratti di sospensioni programmate provvederà a darne comunicazione con adeguato anticipo, adottando le misure necessarie a contenere il disagio degli utenti. I casi suddetti non costituiranno titolo per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi.

Art. 20 – Manutenzione rete, impianti, manufatti e altre dotazioni patrimoniali

Il Gestore garantisce di conservare in efficienza le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali afferenti lo stesso, provvedendo ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione, l'esercizio degli stessi, le verifiche e gli interventi necessari a garantire la regolare continuità dell'esercizio e la normale conservazione degli impianti come indicato

all'art. 7.

L'erogazione del servizio comporta in particolare lo svolgimento delle seguenti attività da parte del Gestore:

- controllo del buon funzionamento delle reti e dei manufatti, delle apparecchiature e degli impianti ad esse funzionalmente connessi e rientranti nei limiti del servizio;
- verifica e manutenzione conservativa di reti, impianti e manufatti provvedendo ai necessari interventi per garantire e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi di scarico;
- interventi a richiesta o secondo necessità di pulizia e spurgo di condotte e manufatti rientranti nei limiti dell'attività svolta, mediante utilizzo di idonee attrezzature;
- carico trasporto e smaltimento in conformità alla legislazione vigente dei reflui provenienti dalle attività di cui al punto precedente;
- verifica e manutenzione delle stazioni di sollevamento;
- predisporre un servizio di reperibilità e pronto intervento in grado di garantire gli interventi di emergenza.

Art. 21 – Esecuzione interventi sulle reti

Il Gestore, prima di iniziare lavori nel suolo e sottosuolo pubblico, nonché nelle aree pubbliche e loro pertinenze dovrà, salvo le urgenze che comunque dovranno essere segnalate il primo giorno utile dall'evento, darne comunicazione scritta all'ufficio tecnico ed all'ufficio Polizia Municipale del Comune precisando:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- descrizione sommaria dei lavori;
- assistente ai lavori per il Gestore;
- estremi dell'impresa eventualmente incaricata dei lavori e responsabile degli stessi;
- date di inizio e termine dei lavori;
- ingombro previsto del suolo pubblico.

Qualora entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al precedente comma non pervenga indicazione contraria, il Gestore sarà ritenuta autorizzata a procedere senza ulteriore indugio all'esecuzione dei lavori.

In caso di interventi urgenti il Gestore avvertirà telefonicamente la polizia municipale ed inoltrerà una segnalazione scritta all'ufficio tecnico comunale.

Fatti salvi i casi di urgenza, per i lavori che dovessero rendere necessaria la chiusura totale o parziale del traffico dovrà essere inoltrata dal Gestore specifica richiesta al fine di predisporre la necessaria ordinanza in materia.

Le tubazioni e le opere interrate saranno posate al di sotto del suolo alla profondità che risulterà più opportuna, secondo norme di buona tecnica, nel rispetto della vigente normativa in materia. I lavori di scavo e reinterro ed il ripristino delle pavimentazioni manomesse dovrà essere realizzato secondo norme di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte. Il Gestore si impegna a rispettare le vigenti normative di sicurezza dei luoghi di lavoro e le disposizioni del vigente codice della strada.

Art. 22 – Allacciamento di nuove utenze all'acquedotto comunale

L'allacciamento alla rete acquedottistica comunale potrà essere realizzato soltanto previa verifica del rispetto delle prescrizioni specificate nell'offerta formulata all'utente ai sensi dell'articolo 8, così come espressamente accettate dall'utente.

Il Gestore potrà concordare con l'utente che i lavori propedeutici alla realizzazione dell'allaccio (realizzazione di scavi e pozzetto, posa dei tubi ecc.) vengano effettuati direttamente da quest'ultimo attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche dettate dal Gestore. In tal caso a quest'ultima competerà una funzione di controllo e verifica dei lavori,

nonché l'esecuzione materiale dell'allaccio del nuovo utente alla rete pubblica.

I contatori dovranno essere posizionati sulla proprietà privata a ridosso della proprietà pubblica, e la posa materiale del tubo dal contatore fino al punto di presa dovrà essere obbligatoriamente realizzata dal Gestore come previsto nel Regolamento

Le condizioni e le modalità per l'esecuzione degli allacciamenti, rinunce, subentri e prestazioni a carico dei richiedenti dovranno essere compatibili con le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale del S.I.I.

L'attivazione della somministrazione potrà essere effettuata solo dal personale del Gestore, o da essa autorizzato, che provvederà ad ogni apertura, chiusura, al cambio o spostamento del misuratore in base alla richiesta dell'utente.

Per le richieste di allacciamento di nuovi utenti che comportano l'estensione della rete esistente il Gestore dovrà coinvolgere il Comune che determinerà di volta in volta a preventivo i relativi contributi.

Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.

Art. 23 – Allacciamento e scarico in pubblica fognatura

Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere preventivamente autorizzati. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà tramite il Gestore che ne curerà l'istruttoria verificando la regolarità delle istanze dei richiedenti e della documentazione prodotta, nonché la conformità delle stesse al vigente regolamento comunale ed alle disposizioni di legge.

Al personale del Gestore dovrà essere consentita la possibilità di accedere liberamente agli impianti di fognatura interni degli insediamenti civili e/o produttivi al fine di verificare la conformità delle opere alle prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo.

Le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione saranno poste a carico del richiedente e sono stabilite in base al tariffario approvato annualmente dalla Giunta Municipale, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Il Gestore assume l'obbligo di rendere disponibile il servizio di fognatura nel Comune a tutti gli utenti che ne facciano richiesta e che siano collocati in zone ove già esiste la rete fognaria, nel rispetto dei parametri di scarico ammessi dalla vigente disciplina.

Sono a totale carico e responsabilità dei clienti l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a monte del punto di immissione nella rete pubblica che, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti.

I clienti non potranno violare le norme igieniche e di sicurezza previste dal Regolamento Comunale di gestione del SII e da leggi vigenti.

Il Gestore subentrerà nelle richieste di allacciamento già avanzate al Comune e non ancora perfezionate. I relativi rapporti finanziari verranno regolati tra il Comune e il Gestore.

Art. 24 – Investimenti

Per investimenti s'intendono gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti, funzionali alla regolare erogazione del s.i.i..

Gli investimenti del Gestore sono definiti dal programma degli interventi adottato dall'Ufficio d'Ambito in sede di approvazione del piano d'ambito stralcio, in conformità all'art. 6 delle Linee d'indirizzo, di cui alla delibera consiliare provinciale 8/2013 richiamata in premessa.

Le parti potranno concordare la realizzazione di ulteriori interventi, comunque non

incompatibili con gli obiettivi posti dal predetto piano d'ambito stralcio, purché sia assicurata idonea copertura ai correlati costi d'investimento, avuto riguardo ai provvedimenti regolatori emanati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Siffatti interventi saranno, pertanto, oggetto di separati protocolli d'intesa tra le parti, che costituiranno parte integrante del presente contratto.

Art. 25 – Obblighi per gli utenti

Il Gestore è autorizzato a proibire agli utenti di modificare, manomettere e comunque alterare le opere e gli impianti o di eseguire interventi tali da compromettere l'igienicità, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Nel caso in cui venissero riscontrate modificazioni o manomissioni il Gestore è autorizzato ad effettuare gli interventi necessari sui propri impianti per ripristinare il precedente stato degli stessi e consentire le condizioni di igiene e sicurezza necessarie, addebitando le spese conseguenti al responsabile della manomissione di quanto accaduto.

Viene definito che l'esercizio e la manutenzione degli impianti di acquedotto a valle del punto di consegna, eccezion fatta per gli apparecchi di misura come da regolamento comunale, siano totalmente a carico e sotto la responsabilità del relativo proprietario o, per esso, degli utenti i quali, per ogni intervento, dovranno servirsi di tecnici competenti che vi provvedano in conformità alle norme vigenti e con l'addebito all'utente stesso delle relative spese.

Art. 26 – Carta dei servizi

Alla stipula del presente contratto il Gestore dovrà sottoporre al Comune la Carta dei Servizi prevista dalla vigente normativa.

Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio per renderlo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza.

La Carta dei Servizi dovrà essere conforme allo "Schema tipo Carta dei servizi del servizio idrico integrato - D.g.r. Lombardia 1 ottobre 2008 - n. 8/8129".

Art. 27 – Verifica del rispetto del livello del servizio previsto

Attraverso la relazione annuale predisposta dal Gestore ai sensi dell'articolo 14 e le indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza previste dall'articolo 5, il Comune potrà monitorare il rispetto dei livelli del servizio prescritti dal presente contratto e dalla Carta dei servizi di cui al precedente articolo 26.

Art. 28 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze.

Il Comune si impegna a preavvisare il Gestore prima di iniziare lavori che possano in qualche modo pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Il Comune comunicherà al Gestore l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa. In occasione di approvazione di regolamenti ovvero di atti generali o provvedimenti che possano incidere sui servizi e sulle attività affidati con il presente contratto, il Comune valuterà preliminarmente le osservazioni del Gestore.

Il Comune terrà preventivamente informato il Gestore dei lavori che lo stesso intende eseguire sul suolo o nel sottosuolo pubblico e che possono interferire con le reti e gli impianti necessari alla gestione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

Il Comune dovrà impartire ai soggetti che si apprestano a realizzare nuove costruzioni (o a ristrutturare fabbricati già esistenti) che dovranno essere collegati alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura, tutte le prescrizioni di carattere generale che verranno preventivamente concordate con gli uffici del Gestore. Si impegna inoltre a segnalare, con cadenza almeno mensile, l'elenco dei nominativi nei confronti dei quali sono state rilasciati titoli abilitativi all'edificazione (permessi di costruire, dia, ecc.).

Il Comune dovrà prescrivere ai professionisti che si approssimano a progettare e alle imprese che si apprestano ad eseguire opere che possono interferire con le reti, gli impianti, le dotazioni tecniche dei servizi di acquedotto e fognature, l'obbligo di assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di dar corso alle progettazioni e di iniziare i lavori, comunicando, in quest'ultimo caso, la data di inizio degli stessi.

I tecnici del Gestore durante l'esecuzione di lavori di cui trattasi hanno diritto di visitare i cantieri segnalando al responsabile di cantiere dell'esecutore dei lavori, alla direzione dei lavori ed al Comune le eventuali situazioni di pericolo.

Art. 29 – Vigilanza e controllo comunale

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il Comune può effettuare il controllo sull'intera attività amministrativa, contrattuale, finanziaria e tecnica del Gestore, con accesso a documenti e atti, per verificare la corretta e sana gestione.

Il Comune eserciterà il controllo sulle attività oggetto del presente contratto. Allo stesso è riservato il diritto di eseguire, a mezzo di proprio tecnici, le visite e i controlli che riterrà necessari ed opportuno. Il Gestore dovrà partecipare al controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.

Nel caso di inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il Comune provvede ad effettuare le relative segnalazioni al Gestore, con invito a provvedere tempestivamente.

Il Gestore è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Per il ritardato versamento delle somme dovute al Gestore si applica il tasso debitore pari al tasso legale vigente.

Art. 30 – Scioglimento del Gestore

In caso di scioglimento del Gestore dovranno essere regolati gli eventuali corrispettivi e/o anticipazioni dovuti in relazione alla presente convenzione.

Allo scadere del presente contratto il Gestore è comunque impegnato a proseguire nella gestione ordinaria del servizio in attesa dell'assunzione da parte del Comune dei provvedimenti formali relativi.

Art. 31 – Risoluzione del Contratto

Alla risoluzione del presente contratto si applicano le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora una delle parti intenda risolvere il contratto dovrà in via preliminare contestare all'altra parte, con formale atto, le inadempienze riscontrate. Alla parte contestata viene in ogni caso riconosciuto il diritto di difesa.

La risoluzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito, comporta la revoca

dell'affidamento del servizio.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 32 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Regolamento Comunale del S.I.I. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Per tutte le controversie, non altrimenti devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il Tribunale competente sarà quello di Sondrio.

Le parti si impegnano entro la fine del contratto ad aggiornare e restituire su supporto digitale il rilievo delle reti tecnologiche di tutti i sottoservizi.

ART. 33 - Clausola atta a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali

Come previsto dall'art. 49 comma 9 della L.R. 12-12-2003 n. 26 e s.m.i in caso di subentro del Gestore ad altro soggetto, valgono le disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali. A tal fine verranno garantiti dal Gestore il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigente. Gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative qualora risultino condizioni di miglior favore.

ART. 34 - Documenti Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto di Servizio:

-

Per il Comune

Per il Gestore
